

LA CORTE DEI CONTI: È UNA SCELTA DISCREZIONALE NELL'INTERESSE DELL'AMMINISTRAZIONE

Dimissioni del prof in corso d'anno, la p.a. può accettarle

DI FRANCESCA DE NARDI

I termini previsti dai decreti ministeriali che ogni anno stabiliscono l'efficacia delle dimissioni del personale del comparto scolastico sono posti a tutela esclusiva degli interessi della Pubblica amministrazione, che li può disattendere in casi eccezionali. Lo ha chiarito la Corte dei conti, Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, con la decisione n. 1 del 25 gennaio 2018. La questione verte, più precisamente, sull'interpretazione circa l'efficacia e la validità delle dimissioni rassegnate in corso d'anno scolastico dal docente ed in seguito alla chiusura della finestra temporale prevista dai decreti ministeriali.

Nella delibera in oggetto i giudici contabili prendono in considerazione entrambe le interpretazioni che si erano

prospettate nel tempo. La prima, che ritiene inderogabile la normativa e quindi impossibile per l'Amministrazione Scolastica l'accettazione delle dimissioni «in corso d'anno». Nella seconda tesi, invece, fatta propria dalla stessa Corte dei conti, la norma potrà essere interpretata a tutela dell'esclusivo interesse dell'Amministrazione la quale, pertanto, avrebbe piena facoltà di rinunciare in ipotesi eccezionali.

Pertanto, in ipotesi eccezionali l'Amministrazione scolastica ben potrebbe ritenere valide ed efficaci le dimissioni rassegnate in corso d'anno, ma dopo il termine fissato dai decreti ministeriali, con decorrenza dal primo settembre dell'anno scolastico successivo. Con la pronuncia in commento la Corte dei Conti ha richiamato l'art. 5 del dlgs 165/2001 e i principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione di cui all'ar-

ticolo 97 della Costituzione per affermare che la normativa di cui al dpr 28 aprile 1998, n. 351 e ai decreti ministeriali annuali, che fissano il termine per rendere le dimissioni, deve essere interpretata nel senso di «ritenere ragionevole rimettere all'Amministrazione scolastica la valutazione della soluzione più coerente con le proprie esigenze di servizio».

Pertanto, la Corte dei conti ha definito la questione nei seguenti termini: «I termini previsti dai decreti ministeriali che ogni anno stabiliscono l'efficacia delle dimissioni del personale del comparto scolastico sono posti a tutela esclusiva degli interessi della Pubblica amministrazione, che li può disattendere in caso di eccezionali, specifiche e comprovate esigenze di garanzia del buon andamento del servizio in termini di efficienza ed economicità dello stesso».

— © Riproduzione riservata —

